

OGGETTO	Impugnazione davanti alla Corte Suprema di Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della sentenza della CTR di Catanzaro n. 1231/02/16 resa tra Agenzia Entrate Regionale e già Consorzio Asi di Cs. Costituzione in giudizio avvocatura consortile
----------------	---

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 13/02/2017

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l'altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;

VISTI:

- il ricorso notificato dall'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato in data 10.01.2017, avverso la sentenza n. 1231/02/16 della CTR di Catanzaro, sul presupposto che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente influente per essere stato tempestivamente prodotto l'avviso di ricevimento del plico da cui risulta che l'appello è stato spedito in data 21.01.2013 e ricevuto in data 24.01.2013.
- il parere dell'avv. Ernesto Scola dell'avvocatura unitaria;
- l'istruttoria amministrativa, a cura della struttura amministrativa dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;

RITENUTO, pertanto:

- di costituire il Corap innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per richiedere al conferimento della sentenza impugnata;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'avv. Ernesto Scola, dipendente del Corap, autorizzandolo, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante al predetto viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento "indeterminabile";

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nell'instaurando giudizio meglio descritto in preambolo, promosso dal Corap con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Cosenza per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al Legale interno Avv.to Ernesto Scola del Foro di Crotone autorizzandolo, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante al predetto viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento "indeterminabile".
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

